

[ **BUROCRAZIA** ] Le novità nel decreto legge sulla competitività dell'agroalimentare approvato in Senato

# Rifiuti, abolita l'iscrizione all'albo Il trasporto è "libero" fino a 30 kg

[ **DI MASSIMO DAMOCLE** ]

Niente più registri e documenti di accompagnamento alla discarica per l'agricoltore

Il decreto legge recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare approvato dal Senato il 26 novembre scorso e ora all'esame della Camera dei deputati per la definitiva approvazione contiene una norma, introdotta con un emendamento della maggioranza, in termini di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole che devono affrontare il problema della gestione dei rifiuti aziendali.

L'emendamento approvato, e non si ha motivo di pensare che verrà eliminato dalla Camera, è stato presentato dal Senatore **Giampaolo Vallardi** della Lega e consiste in una riduzione della burocrazia per quanto riguarda il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti; che è un problema molto sentito da anni, che riguarda soprattutto le piccole e le medie aziende agricole.

Sono due le semplificazioni introdotte: la prima è finalizzata ad esonerare l'agricoltore

produttore di rifiuti dall'ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di tenuta dei registri e di documenti di accompagnamento nel caso di trasporto verso una discarica di tali rifiuti. La norma introdotta infatti stabilisce che le disposizioni in materia non si applicano nel caso di trasporti di rifiuti speciali agricoli, effettuati direttamente dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento di tali rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata preventivamente stipulata apposita convenzione, purché le quantità di tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o 30 l.

## [ **I DATI DEL FORMULARIO** ]

Secondo la disciplina vigente, che ora però sarà modificata, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Le imprese agricole dovevano sottostare ugualmente a



raccolta e trasporto rifiuti sia integrata e accessoria a quella agricola e quindi per quasi tutti. L'unico vantaggio che era stato previsto era che l'iscrizione poteva essere fatta con procedura semplificata.

## [ **TAGLIATI I COSTI** ]

Ma tutto ciò non era evidentemente sufficiente in quanto l'iscrizione all'albo rappresentava comunque un costo in quanto l'imprenditore doveva pagare una tassa fissa di 50 euro che sarebbe potuta aumentare nei prossimi anni oltre ad una serie di importi accessori e bolli variabili a seconda della camera di commercio di competenza, per cui il conto finale per l'iscrizione poteva arrivare anche a circa 300 euro ai quali occorre aggiungere il costo dello smaltimento da pagare al gestore della "discarica" per cui alla fine lo smaltimento di rifiuti aziendali del valore di qualche decina di euro arriva a costare anche dieci volte tale valore.

Questa norma di semplificazione è stata introdotta con la legge di conversione del decreto legge per cui essa potrà entrare in vigore solo dopo la definitiva approvazione del provvedimento legislativo e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta e quindi, verosimilmente, a partire dall'anno 2009. ■

questa prescrizione, anche se i trasporti erano occasionali e inoltre erano obbligate comunque ad iscriversi nello speciale albo dei trasportatori di rifiuti, seppure con facilitazioni e semplificazioni nell'iscrizione stessa.

La seconda semplificazione consiste nell'eliminazione completa della norma in questione. Infatti viene ora precisato chiaramente che non è più richiesta l'iscrizione all'albo per il trasporto dei rifiuti agricoli sempre però che tale trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale è stata stipulata apposita convenzione. Il Dlgs 152/2006 imponeva agli imprenditori agricoli l'iscrizione all'albo solo nel caso in cui svolgessero un'attività ordinaria di raccolta e trasporto rifiuti, ma questa norma era stata modificata dal Dlgs 4/2008 che aveva precisato che l'iscrizione all'albo è obbligatoria per gli imprenditori agricoli per i quali l'attività di